

b. L'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere adeguatamente coperto;

c. Qualora la pollina/lettiera esausta sia destinata a uso agronomico:

I. Gli allevatori devono accertarsi che nella giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il proprio allevamento non risulti vuoto;

II. Nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare il lavaggio e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento.

d. Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;

e. Per gli allevamenti preesistenti: gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; tali percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile qualora non sia possibile individuare percorsi dedicati. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento.

Le disposizioni relative al presente punto diventano vincolanti a partire dal 1° gennaio 2020.

f. Sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale, anche se destinato per uso agronomico.

Stoccaggio.

a. Gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in voliera, devono garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate, per almeno sessanta giorni.

b. Le disposizioni relative al punto precedente sono immediatamente applicabili per i nuovi allevamenti, mentre entrano in vigore per gli allevamenti esistenti a partire dal 1° gennaio 2020.

Gestione della pollina in focolaio.

La pollina presente in un allevamento sede di focolaio, trascorso il periodo previsto dalla vigente normativa in materia di influenza aviaria, non può in alcun caso essere destinata a uso agronomico, ma deve essere trattata presso un impianto in grado di garantire l'inattivazione del virus.

Impianti che ricevono/utilizzano pollina.

a. Per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 metri.

b. Per i nuovi impianti che ricevono/utilizzano pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non può essere inferiore a 500 metri.

ALLEGATO C

Aree ad elevato rischio.

1. Per «aree ad elevato rischio» si intendono i territori eventualmente definiti da disposizioni comunitarie o quelli individuati sulla base dei fattori di rischio per l'influenza aviaria.

2. L'elenco delle «aree ad elevato rischio» è diramato con atto dirigenziale della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario anche sulla base del parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria.

3. Nelle more della diramazione dell'elenco di cui al punto 2, tutto il territorio nazionale è considerato come «area ad elevato rischio».

18A08457

DECRETO 13 dicembre 2018.

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante: «Norme sanitarie in materia di encefalomyelitis equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

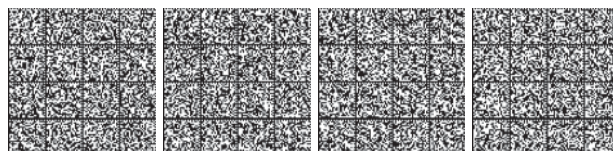
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomyelitis di tipo West Nile (*West Nile Disease*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «*West Nile Disease* - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomyelitis equina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2011, n. 209, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 1 del predetto regolamento di polizia veteri-



naria «l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)», tenuto conto dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l'encefalomielite di tipo *West Nile*;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo *West Nile* (*West Nile Disease*) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183» ed, in particolare, l'art. 10 riguardante il «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente «Proroga ordinanza 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo *West Nile* (*West Nile Disease*) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 210, come prorogata dalle ordinanze: 12 dicembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2014, n. 301; 11 dicembre 2015 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2015, n. 303; 7 dicembre 2016 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2017, n. 2; 6 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2017, n. 303;

Visto il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della *West Nile* - 2018 diramato sul territorio con nota prot. 19420 del 27 giugno 2018, con il quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria e la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute hanno condiviso gli obiettivi relativamente all'individuazione precoce della circolazione virale sul territorio nazionale, alla definizione del flusso delle informazioni tra tutti gli enti interessati, all'attuazione in maniera tempestiva, efficace e coordinata delle misure preventive necessarie per evitare la trasmissione della *West Nile Disease*, nonché al Governo in maniera coordinata delle eventuali emergenze epidemiche;

Rilevato che, nel corso del 2018, il Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie esotiche (CE-SME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la circolazione del virus *West Nile* sul territorio nazionale con la conferma di 142 focolai negli equidi delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Basilicata e Puglia, 178 positività in organi di uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte,

Sardegna e Veneto, in organi di 98 uccelli selvatici trovati morti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, nonché positività in 418 pool di zanzare, distribuiti nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto;

Rilevato altresì che, nel corso del 2018, in Italia sono stati segnalati 577 casi umani confermati di infezione da virus *West Nile Virus* (WNV) nelle Regioni Lombardia, Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 230 dei quali con sintomi neuro invasivi di cui 42 deceduti e che le attività di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare 279 casi di febbre da WNV e di identificare il WNV nel sangue di 68 donatori;

Ritenuta, per i motivi suesposti, la necessità e l'urgenza di confermare le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, la cui efficacia era stata prorogata da ultimo con l'ordinanza del Ministro della salute 6 dicembre 2017, fino al 31 dicembre 2018, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo stante il carattere zoonotico della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2019.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3530

18A08458

